

Allegato 2/A**Progetti per investimenti produttivi****Indice generale**

1. Premessa	2
2. Criteri generali – Ammissibilità dei progetti	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti.....	2
2.2 Principi e modalità operative generali	3
2.2.1 Contabilità separata.....	3
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	4
2.2.3 Altri obblighi e CUP.....	4
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali	5
3. Progetti ammissibili - Categorie di investimenti ammissibili.....	5
3.1 Progetti di investimento in beni materiali	6
3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali.....	7
3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	8
3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri).....	8
3.2 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale	8
3.3 Liquidità (Capitale Circolante).....	9

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando *Contributi alle PMI per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Marche EU blending 2023-0061"* contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità dei progetti alle sovvenzioni (in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa sostenute per la realizzazione degli investimenti ammissibili cui le imprese beneficiarie devono attenersi, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte della Regione Marche. In particolare, sono previsti controlli documentali e in loco su un campione pari ad almeno il 5% delle operazioni ammesse all'agevolazione regionale.

2. Criteri generali – Ammissibilità dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

Si precisa che gli investimenti produttivi relativi a progetti riguardanti la **produzione di energia, la costruzione o la ristrutturazione di edifici** nonché l'**acquisizione di mezzi di trasporto** sono ammissibili al finanziamento laddove rispettino le condizioni indicate nell'allegato **2_A.1 Condizioni di allineamento a Parigi**. Le condizioni dell'allegato rappresentano i requisiti minimi di ammissibilità dei progetti produttivi.

I progetti d'investimento ammissibili possono rientrare *totalmente* o in parte nella tipologia di *progetti Green* se soddisfatti i criteri dell'allegato **2_B Progetti “Green”**.

A titolo di esempio:

L'acquisto di un automezzo con le caratteristiche rientranti nell'allegato **2_A.1 Condizioni di allineamento a Parigi** è considerato ammissibile come **progetto d'investimento**, per essere potersi considerare **progetto Green** dovrà avere requisiti più stringenti indicati nell'allegato dedicato **2.B Progetti Green**.

Per essere considerata ammissibile, un'autovettura deve avere emissioni dirette ≤115g CO₂/km secondo la procedura WLTP (Worldwide Light Duty Vehicle Test Procedure); per essere invece classificata come Green, deve avere emissioni ≤50g CO₂/km.

2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti

Sono ammessi al contributo del Bando i progetti coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui all'art. 14 e all'art. 17 del Reg. (UE) 651/2014 (GBER). Rientrano nei Progetti d'investimento in beni materiali e immateriali ammissibili al contributo, progetto di investimento per:

1. Realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo;
2. Ampliamento di uno stabilimento esistente;
3. Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
4. Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
5. Riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014, il progetto deve essere realizzato nei territori rientranti nelle aree della Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-cartaaiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf).

I progetti **non possono riguardare** operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa), ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni).

La spesa sostenuta dal soggetto beneficiario, per la realizzazione del progetto di investimento, deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Marche; tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa;
4. rispettare il “principio di cumulo” previsto al paragrafo del Bando 5.8;
5. essere sostenuta per la realizzazione degli investimenti ammissibili di cui al paragrafo 3 del presente Allegato;
6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario per la realizzazione di investimenti ammissibili;
7. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) l’obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta dopo l’inizio del progetto;
 - b) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all’interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data;
 - c) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all’interno del periodo di ammissibilità;
8. rispettare il “principio della contabilità separata” di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
10. rispettare le modalità di pagamento ammissibili;
11. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato;

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai beneficiari coinvolti nell’attuazione dei progetti sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti è richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto di investimento.

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l’estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell’intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto di investimento, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi. I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell’oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti effettuati da imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di controllo amministrativo in loco siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà conservare, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa ammessa a contributo, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- *Dichiarazione, resa in forma libera del responsabile amministrativo, attestante l’elenco delle spese imputate all’operazione CUP ... (ins codice CUP) incluse nei pagamenti cumulativi.*

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il bonifico bancario o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato “non ammissibile” a contributo.

Non sono ammissibili eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della “figlia” dell’assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell’estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell’assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l’assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell’estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell’estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell’impresa beneficiaria;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante carta di credito in data.....

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di eventuale controllo in loco documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Altri obblighi e CUP

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche, tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere esibiti in copia conforme all'originale.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni finanziarie legate a progetti di investimento che ricevono contributi pubblici, all'interno della fattura deve essere riportato il codice CUP del progetto di investimento.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa

fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio marchigiano.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio marchigiano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il coniunto del titolare in un'impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica per il periodo in considerazione nell'unità locale sede Marche dei soci/amministratori o titolari (o coniungi o coniuge di questi in un'impresa familiare) è dimostrata dalla residenza nel territorio nella regione Marche di questi ultima risultante dalla visura (storica) del beneficiario.

La presenza di dipendenti nel territorio marchigiano per il periodo in considerazione è dimostrata dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla sede territoriale Marche

In assenza di dipendenti/soci/amministratori o titolari (o coniungi o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale Marche per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in Marche, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità locale/sede in proprietà o detenuta a seguito di regolare contratto registrato avente durata come sopra indicata.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio marchigiano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in Marche in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

3. Progetti ammissibili - Categorie di investimenti ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono quelle previste nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2 e elencate nella tabella che segue.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui alla tabella seguente:

CATEGORIA DI COSTO	MASSIMALE AMMESSO
Spese relative a beni materiali quali: <ul style="list-style-type: none">• impianti• macchinari e attrezzi• altri beni mobili (automezzi e mezzi di trasporto)	Costo totale

sporto e altri)	
Acquisto di terreni, se strumentali all'attività di impresa	Nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile
Fabbricati strumentali	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto. Per le sole imprese del settore turistico, è consentito l'acquisto o realizzazione in economia di beni immobili con un limite massimo del 50% dell'importo dell'investimento ammissibile.
Spese per la digitalizzazione (software, hardware)	Costo totale
Spese relative a beni immateriali quali: • diritti di brevetto • licenze • knowhow o altre forme di proprietà intellettuale	Nel limite del 10% dell'investimento ammissibile
Spese per progettazioni e consulenze esterne	nel limite del 4% dell'importo dell'investimento ammissibile
Capitale circolante	nel limite del 40% dell'importo dell'investimento ammissibile

Tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

3.1 Progetti di investimento in beni materiali

Sono ammessi progetti di investimento in beni materiali **nuovi** per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione).

Solo nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato sono ammessi beni materiali usati.

Le spese relative agli investimenti di cui sopra possono essere ammesse in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento:

- a) per la quota di costo imputabile al progetto e limitatamente al periodo di realizzazione dello stesso;
- b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Nel caso di **acquisizione di beni usati** occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nel caso in cui l'acquisizione dei beni avvenga attraverso **un contratto di leasing**, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammessa al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è l'utilizzatore del bene;

- 2) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- 4) Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 5) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 4) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili;

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 2) Inoltre, in caso di beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:
 - fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
 - giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.
- 3) Inoltre nel caso di interventi edilizi:
 - contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
 - documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
 - planimetria che evidensi le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
- 4) Inoltre nel caso di acquisto di beni usati:
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
 - attestazione di un perito tecnico che:
 - il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali

Spese per acquisto di impianti

Sono ammissibili i costi degli impianti localizzati sul territorio marchigiano comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio installazione, collaudo, ecc.).

Spese per interventi edilizi su fabbricati strumentali

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto fabbricati strumentali, localizzati sul territorio della regione Marche, qualificabili come costruzione o manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Non sono ammessi progetti riguardanti interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "fabbricati strumentali-manutenzione straordinaria".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

Gli interventi edilizi di costruzione o manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali dovranno rispettare i requisiti dell'allegato 2_A.1 *Condizioni di allineamento a Parigi*

3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale marchigiano nella quale si svolge il progetto.

I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzature possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna, installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)

I requisiti minimi di ammissibilità per questa categoria di beni sono riportati nell'allegato 2_A.1 *Condizioni di allineamento a Parigi*.

3.2 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammessi progetti di investimento in beni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, knowhow e altre forme di proprietà intellettuale, purché tali beni rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

Le spese per knowhow o altre forme di proprietà intellettuale sono ammissibili nel limite del 10% del costo totale del progetto.

I beni immateriali ammortizzabili sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

3.3 Liquidità (Capitale Circolante)

È ammissibile la destinazione a liquidità del finanziamento **fino ad un massimo del 40%** del costo totale del Progetto ammissibile.

I destinatari che hanno sedi operative anche fuori dalla Regione Marche, devono dimostrare che il fabbisogno di circolante riguarda prevalentemente l'attività svolta nella sede operativa ubicata nella Regione Marche. Tale ultima condizione si intende soddisfatta laddove la maggioranza assoluta degli addetti del destinatario prestano la propria attività lavorativa nelle sedi operative nel territorio marchigiano.